

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 848

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: questioni in merito alla sospensione della carica di Assessore regionale per i candidati alle elezioni amministrative e nazionali.

Premesso che

- con il Decreto di indizione del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative 2021 del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, ha stabilito che le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre del corrente anno, sono fissate per i giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021;
- in seguito alla comunicazione del decreto succitato, il Prefetto della Provincia Torino con Decreto del 4 agosto 2021, protocollo numero 2021-006960, ha fissato per i giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, i comizi elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci ed il rinnovo del Consiglio comunale, nonché dei Consigli circoscrizionali del Comune di Torino. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto nei giorni di domenica 17 e di lunedì 18 ottobre;

evidenziato che

- Con il D. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012 n. 190", è stata adottata la normativa in materia di incandidabilità alle cariche

elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, con riferimento a tutti i livelli della rappresentanza politica, in particolare l'articolo 10 del D. Lgs 235/2012 abroga l' articolo 5859 del TUEL, che fino a quel momento aveva disciplinato l'incandidabilità, riproducendone sostanzialmente il contenuto e integrandolo con ulteriori fattispecie , coerentemente con le scelte operate a livello politico nazionale e regionale;

- secondo quanto si legge nel TUEL, non rilevano fattispecie di incandidabilità o ineleggibilità fra individui che ricoprano cariche politiche elettive o di nomina a vario livello, fatti salvi quella prevista al comma 2 dell'articolo 51 del TUEL;
- in merito alle fattispecie di incompatibilità., il TUEL prevede – agli articoli da 63 a 66 – quella fra la carica di assessore e quella di consigliere comunale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- inoltre vi è incompatibilità tra a) le cariche di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, e la carica di consigliere regionale; b) le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune; c) la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune;

evidenziato che

- il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), all'art. 1, comma 3, lettera C) dell'allegato "A", prevede che i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente;
- tale disposizione è sancita anche dalla legge regionale n. 16/2017 art. 83 (Personale dei gruppi consiliari e degli uffici di comunicazione) che, al comma 1, prevede che "i gruppi consiliari ed i consiglieri appartenenti al gruppo misto non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali di altre regioni ed ai

candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e fino alla proclamazione degli eletti” mentre al comma 2 si prevede che “La Regione non può sostenere spese per il personale degli uffici di comunicazione del Consiglio regionale e della Giunta regionale che riveste la carica di consigliere regionale di altre regioni, parlamentare, o che sia candidato a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e fino alla proclamazione degli eletti”;

considerato che

- secondo quanto previsto dalle leggi succitate i Gruppi consiliari sono tenuti a procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro in essere con il personale a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa dei gruppi consiliari e degli uffici di comunicazione che si trovi nella condizione di essere candidato alle prossime elezioni, in tempo utile e comunque entro la data di presentazione delle candidature;

tenuto conto che

- limitatamente alle elezioni amministrative per il rinnovo della carica del Sindaco, del Consiglio Comunale e delle Circoscrizioni appare evidente la differenza di trattamento tra la persona che ricopre la carica di Assessore regionale rispetto a quella che lavora all'interno di un Gruppo consiliare o di un Ufficio di Comunicazione del Consiglio regionale laddove questi ultimi devono obbligatoriamente cessare il proprio rapporto di lavoro – seppur limitatamente al periodo elettorale – mentre i primi possono esercitare in modo pieno le proprie funzioni;
- tra le due fattispecie non solo vi sono peculiari differenze in merito alle funzioni della propria carica ma anche riguardo alla capacità di condizionare la campagna elettorale per la quale si è deciso di accettare la candidatura;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere

- se non ritiene opportuno che gli Assessori regionali candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali dei Comuni con più di 15mila abitanti si autosuspendano dalla carica che ricoprono entro la data di presentazione delle candidature e per l'intero periodo elettorale.

Torino, 10 settembre 2021